

76.

Allegato A

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Atti di controllo e di indirizzo</b> .....	1660	<b>Interrogazioni all'ordine del giorno</b> .....	1651
<b>Disegni di legge</b> (Assegnazione a Commissione in sede referente) .....	1658	<b>Missioni valevoli nella seduta pomeridiana del 16 ottobre 1996</b> .....	1658
<b>Disegno di legge n. 1846:</b>		<b>Proposta di legge d'iniziativa di un consiglio regionale</b> (Assegnazione a Commissione in sede referente) .....	1658
(Articolo 1) .....	1645	<b>Proposta di modificazione al regolamento</b> (Annunzio) .....	1658
(Emendamenti all'articolo 1) .....	1645	<b>Proposte di inchiesta parlamentare</b> (Assegnazione a Commissioni in sede referente) .....	1660
(Articoli 2 e 3) .....	1645	<b>Proposte di legge</b> (Assegnazione a Commissioni in sede referente) .....	1658
(Articolo 4) .....	1646		
(Emendamenti ed articolo aggiuntivo all'articolo 4) .....	1646		
<b>Disegno di legge di conversione n. 2158</b> (Ordine del giorno) .....	1641		

**N. B.** Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

PAGINA BIANCA

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE,  
CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 8  
AGOSTO 1996, N. 437, RECANTE DISPOSIZIONI UR-  
GENTI IN MATERIA DI IMPOSIZIONE DIRETTA ED  
INDIRETTA, DI FUNZIONALITÀ DELL'AMMINISTRA-  
ZIONE FINANZIARIA, DI GESTIONI FUORI BILANCIO,  
DI FONDI PREVIDENZIALI E DI CONTENZIOSO  
TRIBUTARIO (2158)**

---

PAGINA BIANCA

ORDINE DEL GIORNO RIFERITO AL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE N. 2158 PRESENTATO NELLA SEDUTA POMERIDIANA DEL 15 OTTOBRE 1996, AL QUALE SONO STATE APPOSTE ULTERIORI FIRME NELLA SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 OTTOBRE 1996

La Camera,

ravvisata la necessità di un intervento urgente volto a razionalizzare ed integrare la disciplina e l'organizzazione del contenzioso tributario

impegna il Governo:

a presentare al Parlamento in tempi rapidi un apposito disegno di legge che recepisca almeno le seguenti indicazioni:

a) istituzione di sezioni staccate delle commissioni tributarie regionali anche in città che non siano capoluoghi di regione e siano sede di corti d'appello o di sezioni staccate dei tribunali amministrativi regionali e istituzione di sezioni staccate delle commissioni provinciali in città che non siano capoluoghi di provincia e che siano sede di tribunale;

b) revisione della disciplina dell'assistenza tecnica innanzi alle commissioni tributarie con la previsione di nuove categorie di soggetti abilitati e l'eventuale riordino dei requisiti necessari per l'espletamento di tale funzione in favore delle parti del processo tributario diverse dagli uffici del Ministero delle finanze e dagli enti locali;

c) revisione della disciplina sulla partecipazione al processo tributario degli uffici del Ministero delle finanze mediante la previsione che la rappresentanza e la difesa degli stessi compete ai dirigenti e ai funzionari, o ai dipendenti da loro delegati, preposti ad apposite unità organiz-

zative, diverse da quelle cui appartengono gli uffici del Ministero delle finanze che sono parti del processo, competenti ad esercitare in via esclusiva le predette funzioni di rappresentanza o assistenza per uno o più di tali uffici;

d) revisione della disciplina del processo tributario nel senso della piena attuazione del principio di effettività della difesa anche in relazione all'udienza di trattazione, della semplificazione delle procedure di deposito degli atti e dei documenti e delle modalità di deduzione e produzione delle prove, nel rispetto della parità di trattamento di tutte le parti del processo in relazione alle posizioni soggettive dalle stesse rispettivamente fatte valere, nonché della semplificazione delle regole di procedura relativamente alle controversie in materia tributaria già insorte dinanzi ad organi giurisdizionali o amministrativi alla data del 1° aprile 1996;

e) revisione della disciplina delle controversie in sede di rinvio;

f) eventuale previsione per l'avente diritto della possibilità di compensare i crediti relativi ai rimborsi dovuti dall'amministrazione finanziaria o locale a seguito di sentenza passata in giudicato con i versamenti di tributi erariali o locali dallo stesso dovuti, qualora i termini di legge per il rimborso non siano rispettati;

g) introduzione di una nuova disciplina dei criteri di composizione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, con particolare riguardo alla possibilità che il presidente possa essere eletto anche tra i componenti che non rivestono la qualifica di magistrato ordinario amministrativo o militare;

*h)* previsione della possibilità per il contribuente di ottenere adeguata tutela cautelare in sede amministrativa nei riguardi degli atti e dei comportamenti degli uffici della amministrazione finanziaria e degli enti locali in forme concorrenti con gli ordinari rimedi giurisdizionali e alla disciplina organica delle corrispondenti fattispecie;

*i)* revisione della disciplina del processo tributario al fine di assicurare una piena adeguatezza, anche sul piano terminologico, degli istituti sostanziali e processuali e delle norme di procedura con quelli vigenti nell'ambito di altre materie cui i primi comunque si ricollegano o si ispirano;

*l)* adeguamento del trattamento economico spettante ai componenti delle commissioni tributarie in relazione alle funzioni effettivamente svolte;

*m)* esplicito riconoscimento della giurisdizione tributaria sulle controversie riguardanti la tassa sulla salute e i tributi regionali.

**(9/2158/4).**

Benvenuto, Piccolo, Pistone, Agostini, De Benetti, Repetto, Carlo Pace, D'Alia, Conte, Fronzuti, Targetti, Piscitello, Lumia, Di Fonzo, Rizza, Borometi, Cappella, Carboni, Attili.

***PROGETTI DI LEGGE: DISPOSIZIONI PER I PROCEDIMENTI RIGUARDANTI I MAGISTRATI; MODIFICA DELL'ARTICOLO 11 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE IN MATERIA DI COMPETENZA PER I PROCEDIMENTI RIGUARDANTI I MAGISTRATI (1846-1992)***

---

PAGINA BIANCA

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE  
N. 1846 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

1. L'articolo 11 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 11 — (*Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati*). — 1. I procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di persona sottoposta alle indagini ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, che secondo le norme del presente capo sarebbero attribuiti alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di corte di appello in cui il magistrato esercita le proprie funzioni ovvero le esercitava al momento del fatto, sono di competenza del giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di corte di appello determinato dalla legge.

2. Se nel distretto determinato ai sensi del comma 1 il magistrato stesso è venuto ad esercitare le proprie funzioni in un momento successivo a quello del fatto, è competente il giudice che ha sede nel capoluogo del distretto di corte di appello collegato a quello determinato ai sensi del comma 1.

3. I procedimenti in cui assume la qualità di persona sottoposta alle indagini ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato un magistrato addetto alla Direzione nazionale antimafia di cui all'articolo 76-bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, sono di competenza del giudice che ha sede nel capoluogo del distretto della corte di appello di Roma.

4. Tuttavia, se il magistrato di cui al comma 3 esercita le proprie funzioni presso un ufficio giudiziario compreso nel distretto di corte di appello che, ai sensi

del comma 1, risulta collegato per il biennio in corso al distretto di corte di appello di Roma, è competente il giudice che ha sede nel capoluogo del distretto di corte di appello collegato a quello determinato ai sensi del comma 3.

5. I procedimenti connessi a quelli in cui un magistrato assume la qualità di persona sottoposta alle indagini ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato sono di competenza del medesimo giudice individuato a norma del comma 1 ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1

*Al comma 1, capoverso 2, sostituire le parole da: del distretto di corte d'appello fino alla fine del capoverso, con le seguenti: del diverso distretto di corte d'appello determinato ai sensi del medesimo comma 1.*

1. 2.

La Commissione.

*Al comma 1, sopprimere i capoversi 3 e 4.*

1. 1.

La Commissione.

ARTICOLI 2 E 3 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1846 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

1. L'articolo 1 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del

codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. - (*Modalità di determinazione della competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati*). - 1. Agli effetti di quanto stabilito dall'articolo 11 del codice, il distretto di corte di appello nel cui capoluogo ha sede il giudice competente è individuato sulla base di una tabella, sorteggiata ogni due anni tra le tabelle A, B e C allegate al presente decreto.

2. Al sorteggio di cui al comma 1 procede, in seduta pubblica, la Corte di cassazione, nel periodo compreso tra il 15 e il 30 novembre precedente la conclusione di ciascun biennio.

3. La Corte di cassazione trasmette entro cinque giorni al Ministro di grazia e giustizia la tabella sorteggiata, che è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro il successivo 31 dicembre ed è applicabile per il biennio successivo. Per i procedimenti iniziati sulla base della tabella applicabile nel biennio precedente, continua ad applicarsi tale tabella ».

#### ART. 3.

1. Al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, sono allegate le tabelle A, B e C annesse alla presente legge.

#### ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1846 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

#### Art. 4.

1. Ai fini della individuazione della tabella di cui all'articolo 1 delle norme di attuazione, di coordinamento e tran-

sitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, per il biennio 1997-1998, la Corte di cassazione procede al sorteggio entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La tabella è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro i quindici giorni successivi ed è applicabile dal giorno successivo alla pubblicazione.

2. L'articolo 11 del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, si applica ai procedimenti relativi ai reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore della legge stessa.

3. L'articolo 11 del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, si applica a tutti i procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore per i quali non sia già intervenuta la trasmissione degli atti al pubblico ministero competente in base alla disciplina precedente.

#### EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

#### ART. 4

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

1. In sede di prima applicazione della presente legge, la Corte di Cassazione procede al sorteggio della tabella di cui all' articolo 1 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitoria del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo il 28 luglio 1989, n. 271, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, entro 45 giorni dalla data di pubblicazione della legge medesima nella *Gazzetta Ufficiale*. La tabella è pubblicata

nella *Gazzetta Ufficiale* entro i 15 giorni successivi.

1-bis. La pubblicazione della successiva tabella sorteggiata ai sensi dell'articolo 1 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitoria del codice di procedura penale, approvate con il citato decreto legislativo n. 271 del 1989, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, ha luogo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

**4. 2**

La Commissione.

*Sopprimere il comma 3.*

**4. 1**

La Commissione

*Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis. — 1. La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**4. 01**

La Commissione.

ANNESSE  
(articolo 3)

TABELLA A

Dal distretto di	Al distretto di
Roma . . . . .	Firenze
Perugia . . . . .	Genova
Firenze . . . . .	Torino
Genova . . . . .	Milano
Torino . . . . .	Brescia
Milano . . . . .	Venezia
Brescia . . . . .	Trento
Venezia . . . . .	Trieste
Trento . . . . .	Bologna
Trieste . . . . .	Ancona
Bologna . . . . .	L'Aquila
Ancona . . . . .	Campobasso
L'Aquila . . . . .	Bari
Campobasso . . . . .	Lecce
Bari . . . . .	Potenza
Lecce . . . . .	Catanzaro
Potenza . . . . .	Cagliari
Catanzaro . . . . .	Palermo
Cagliari . . . . .	Caltanissetta
Palermo . . . . .	Catania
Caltanissetta . . . . .	Messina
Catania . . . . .	Reggio Calabria
Messina . . . . .	Catanzaro
Reggio Calabria . . . . .	Salerno
Salerno . . . . .	Roma
Napoli . . . . .	Perugia

## TABELLA B

Dal distretto di	Al distretto di
Roma . . . . .	Genova
Perugia . . . . .	Torino
Firenze . . . . .	Milano
Genova . . . . .	Brescia
Torino . . . . .	Venezia
Milano . . . . .	Trento
Brescia . . . . .	Trieste
Venezia . . . . .	Bologna
Trento . . . . .	Ancona
Trieste . . . . .	L'Aquila
Bologna . . . . .	Campobasso
Ancona . . . . .	Bari
L'Aquila . . . . .	Lecce
Campobasso . . . . .	Potenza
Bari . . . . .	Catanzaro
Lecce . . . . .	Cagliari
Potenza . . . . .	Palermo
Catanzaro . . . . .	Caltanissetta
Cagliari . . . . .	Catania
Palermo . . . . .	Messina
Caltanissetta . . . . .	Reggio Calabria
Catania . . . . .	Roma
Messina . . . . .	Salerno
Reggio Calabria . . . . .	Napoli
Salerno . . . . .	Perugia
Napoli . . . . .	Firenze

TABELLA C

Dal distretto di	Al distretto di
Roma .....	Ancona
Perugia .....	Bologna
Firenze .....	L'Aquila
Genova .....	Trento
Torino .....	Trieste
Milano .....	Perugia
Brescia .....	Firenze
Venezia .....	Genova
Trento .....	Torino
Trieste .....	Milano
Bologna .....	Brescia
Ancona .....	Napoli
L'Aquila .....	Roma
Campobasso .....	Catanzaro
Bari .....	Venezia
Lecce .....	Salerno
Potenza .....	Messina
Catanzaro .....	Catania
Cagliari .....	Reggio Calabria
Palermo .....	Cagliari
Caltanissetta .....	Potenza
Catania .....	Bologna
Messina .....	Bari
Reggio Calabria .....	Palermo
Salerno .....	Campobasso
Napoli .....	Lecce

*INTERROGAZIONI*

---

PAGINA BIANCA

**A) Interrogazione:**

SAIA, VALPIANA, NARDINI e GUIDI.  
— Ai Ministri per la solidarietà sociale e della sanità. — Per sapere — premesso che:

già nella XII legislatura veniva presentata una interrogazione (la n. 5-02069 del 2 febbraio 1996), rimasta purtroppo senza risposta, in cui si segnalava un grave fatto accaduto e che ha interessato circa novanta handicappati, ospitati presso l'istituto « Maristella » di Francavilla al Mare (Chieti);

l'istituto « Maristella » di Francavilla al Mare era una struttura sanitaria-assistenziale convenzionata con la regione Abruzzo con novanta letti per ospitare e curare giovani handicappati in regime di ricovero e quaranta posti in regime di *day-hospital*;

la struttura, idonea ad ospitare giovani con *handicap* più o meno gravi, disponeva di un ampio giardino circostante ed era situata proprio in prossimità della spiaggia, per cui consentiva ai giovani degenti passeggiate e svago all'aria aperta;

molti dei giovani ospiti erano abituati ad uscire ed avevano intessuto rapporti umani con gli abitanti della zona; alcuni di essi erano regolarmente iscritti e frequentavano le scuole di Francavilla al Mare;

all'improvviso, nel gennaio 1996, si è saputo che tutti i giovani ricoverati sono stati trasferiti presso una struttura dal nome analogo « Maristella », sita nell'entroterra, e precisamente nel comune di Torrevecchia Teatina, e facente parte di un complesso sanitario privato molto più ampio (con oltre cinquecento posti letto), « Villa Pini d'Abruzzo », che sino ad oggi

aveva ospitato reparti di neuropsichiatria per acuti e per cronici e di riabilitazione psichiatrica e motoria;

questo trasferimento ha di colpo modificato il loro *modus vivendi* ed il loro adattamento ambientale;

all'inizio i bambini, che frequentavano regolarmente le scuole di Francavilla, avevano sospeso la regolare frequenza, mentre successivamente, dopo l'interrogazione di cui sopra e numerosi articoli apparsi sui giornali, è stato loro assicurato un pulmino che li ha trasportati a scuola dal comune di Torrevecchia Teatina a quello di Francavilla al Mare;

il personale dipendente del « Maristella » di Francavilla al Mare, per il quale sembra che sia prevista la possibilità di trasferimenti e di cambiamento di mansioni imposti dall'alto, è stato solo in parte riassunto;

i giovani handicappati trasferiti da Francavilla al Mare, oltre ad essere stati allontanati da un ambiente confortevole al quale si erano in qualche modo adattati, si trovano ora sistemati in un vero e proprio ospedale privato ove possono venire a contatto con altri malati di vario genere e, quel che è ancor più grave, con pazienti psichiatrici acuti e cronici;

nei mesi scorsi una delegazione composta dal primo firmatario della presente interpellanza, da due consiglieri regionali e da un dipendente della regione Abruzzo, si è recata senza preavviso a visitare la struttura, incontrandosi con uno dei proprietari della stessa e, nel corso della visita, si è recata nel reparto ove sono ospitati gli handicappati trasferiti dal Maristella;

dalla visita si è ricavata la comune opinione che, a fronte di una buona struttura ricettiva, trattandosi di locali di

nuova costruzione (o ben ristrutturati), non è sembrato che vi siano i requisiti previsti dalla legge, essendo i soggetti ospitati in una condizione assimilabile ad un normale «ricovero», tanto che perfino la porta di accesso al reparto era chiusa a chiave, il che costituisce di certo una grave limitazione della libertà personale;

tale situazione di «istituzionalizzazione» contrasta palesemente con le esigenze di soggetti handicappati che ormai hanno solo necessità di socializzazione piuttosto che di riabilitazione in senso stretto (soprattutto se in regime di ricovero e, per di più, in un ospedale che ospita moltissimi pazienti psichiatrici acuti, cronici ed in riabilitazione);

contro questo trasferimento vi sono state numerose prese di posizione istituzionali, tra cui quella del consiglio comunale di Francavilla al Mare;

la stessa delibera di autorizzazione al trasferimento presenta elementi di difficile comprensione, sia per quanto attiene l'iter, che è stato velocissimo, sia per quanto riguarda la chiarezza della parte descrittiva che appare un po' ambigua, sia per quanto riguarda il merito, in quanto non si capisce se tale trasferimento sia stato autorizzato in modo definitivo o solo in forma provvisoria, per dar modo di adeguare la struttura in cui gli handicappati erano precedentemente ospitati —

per quale motivo sia stato repentinamente deciso da parte della proprietà dell'istituto Maristella di Francavilla al Mare il trasferimento di tutti i ricoverati presso l'istituto omonimo di Torrecchia Teatina, facente parte del complesso «Villa Pini»;

se sia possibile che una convenzione predisposta da una società per una casa di cura venga improvvisamente ed autonomamente trasferita ad altra casa di cura;

se siano stati consultati i giovani degenti ed i loro familiari;

se ci sia stato il loro consenso al trasferimento o se, al contrario, siano stati trasferiti come pura merce o come pacchi postali;

se sia stata consentita continuità nella frequenza scolastica a coloro che erano regolarmente iscritti;

quali siano stati i diversi passaggi nella proprietà dell'istituto «Maristella» di Francavilla al Mare e se, dietro queste operazioni, non si ravvisi sin dall'inizio la volontà di raggiungere l'obiettivo di unificare tutto presso la clinica «Villa Pini» di Chieti;

se non ritengano illegittimo ed addirittura osceno che si continui ad accorpare riabilitazione psichiatrica e neuromotoria accanto a reparti psichiatrici per acuti in un'area molto limitata della regione Abruzzo, precludendosi così la possibilità di estendere tali reparti e servizi in modo omogeneo in tutta la regione;

se risulti che la regione Abruzzo e la Usl di Chieti siano a conoscenza di quanto avvenuto, e, in caso affermativo, per quali motivi lo abbiano consentito;

quali valutazioni dia il Governo di quanto segnalato e quali eventuali iniziative intenda adottare per liberare i bambini dalla situazione in cui si trovano;

se non ritengano più opportuno, per una serie di motivazioni di ordine morale, assistenziale, sanitario ed umano, far sì che i giovani ospiti della struttura «Maristella» vengano riportati nella vecchia sede e che i dipendenti vengano confermati nei loro posti di lavoro con le proprie qualifiche originarie;

se non ritengano altresì opportuno verificare se e quanti dipendenti siano stati licenziati e, in caso positivo, quali ne siano state le motivazioni, in modo da attivarsi perché eventuali licenziamenti ingiusti vengano revocati; ciò tenendo anche conto che molti dipendenti sono oggi in ferie forzate e non si capisce se ciò possa preludere ad un loro licenziamento;

se il trasferimento autorizzato sia da considerarsi definitivo o provvisorio (in attesa della ristrutturazione della struttura originaria) e, in tale ultimo caso, se si ritenga possibile ed accettabile che la

situazione si sia protratta per tanto tempo. (3-00110)

(11 luglio 1996).

### B) Interrogazione:

POLI BORTONE, MUSSOLINI, FEI e NAPOLI. — *Ai Ministri per la solidarietà sociale e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

il Presidente della commissione di indagine sulla povertà ha presentato una serie di proposte, fra cui il rapido varo di una misura per fissare il reddito minimo vitale per i cittadini indigenti, secondo quanto già previsto dalle direttive europee;

l'alto tasso di denatalità in Italia è da attribuirsi anche alla indigenza di molte famiglie —:

se ritengano di dover istituire il « minimo vitale per l'infanzia » al fine di dare sicurezza economica alle giovani coppie e garantire il diritto alla vita.

(3-00127)

(17 luglio 1996).

### C) Interrogazione:

CHIUSOLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per la solidarietà sociale.* — Per sapere — premesso che:

un ultimo recente grave episodio mette in evidenza sconcertanti carenze procedurali dell'associazione « Telefono Azzurro »;

è in atto una indagine preliminare conoscitiva avviata dalla procura della Repubblica di Bologna sull'ente morale « Telefono Azzurro »; dopo le segnalazioni che sollevavano dubbi sullo stato patrimoniale dell'ente, sulla gestione dei fondi, sulla mancanza di corrispondenza fra gli interventi dichiarati e le segnalazioni effettivamente ricevute dai servizi sociali;

la legge finanziaria per il 1994 destinava a questo ente quattro miliardi;

lo stesso ente ha ricevuto alla fine del 1995 diversi miliardi di contributi da parte di cittadini, grazie all'appello lanciato durante trasmissioni di grande ascolto della televisione pubblica —:

se non sia opportuno procedere urgentemente alla definizione di norme quadro e procedure che vadano a regolare questo tipo di associazioni, che svolgono un così delicato servizio rivolto all'infanzia anche con risorse pubbliche;

se non sia opportuno promuovere la definizione di protocolli-tipo di lavoro fra l'ente « Telefono Azzurro » e le istituzioni che definiscano modalità precise di collaborazione operativa;

se i fondi in precedenza stanziati siano stati effettivamente erogati;

quali controlli vengano messi in atto per verificare la solidità organizzativa e scientifica degli enti e delle associazioni destinatarie di questi contributi;

in base a quali criteri la televisione pubblica scelga di sostenere, anche sollecitando la raccolta di fondi, iniziative benefiche di singole associazioni;

se corrisponda al vero che il professor Caffo sia tra i consulenti del ministero per la solidarietà sociale;

se non si ritenga opportuno sospendere la collaborazione in attesa dell'esito delle indagini in corso. (3-00206)

(9 settembre 1996).

### D) Interrogazione:

SELVA. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo pubblicato in data 7 giugno 1996 da *Il Gazzettino* — il maggior quotidiano del Veneto — che illustra la « dolce vita » del « pentito » Felice Maniero, plu-

riomicida, ha suscitato viva indignazione in molta parte dell'opinione pubblica;

la condizione di « pentito » non dovrebbe consentire una vita da nababbo con « pranzi e cene luculliane » e spiagge private —:

come mai sia stata consentita una protezione in una casa a pochi chilometri dalla Riviera del Brenta, teatro delle attività criminali del bandito Maniero;

se sia vero che sia stata assecondata dalla scorta la richiesta del Maniero di pranzare con la famiglia nel ristorante « Le Guaiane » di Noventa di Piave, in una sala fatta appositamente sgomberare dai clienti e riservata, con la giustificazione che era necessario per ragioni di sicurezza, a danno di cittadini che vedevano così violata la loro libertà;

se questi privilegi, quasi da « illustre ospite di Stato », siano contemplati nel trattamento di un pentito condannato per numerosi omicidi;

se corrisponda al vero che la figlia di Maniero scorazza per le strade della provincia di Treviso con i « capelli al vento » su una « Porsche » scortata dalla polizia;

quanto costi al contribuente mediamente una vigilanza condotta secondo i gusti e i capricci del Maniero e dei suoi famigliari;

se corrisponda al vero che, passando per la centralissima piazza dei Signori di Treviso, il Maniero si sia recato in prefettura per prendere contatti con un chirurgo plastico;

se si intenda condizionare la vigilanza del pentito secondo canoni meno offensivi, anche nei confronti dei famigliari delle vittime del bandito, e più attenti ai costi ed alla dignità degli agenti

di polizia, che non possono essere considerati domestici agli ordini del Maniero. (3-00080)

(3 luglio 1996).

### **E) Interrogazione:**

REBUFFA, SCAJOLA e VITO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il tribunale amministrativo regionale della Liguria, nella camera di consiglio del 26 aprile 1996 e con sentenza depositata il 1° ottobre 1996, ha accolto il ricorso presentato da Davide Oddo, sindaco dal novembre del 1993 del comune di San Remo contro lo scioglimento del consiglio comunale della medesima città, contro lo scioglimento dello stesso disposto dal decreto del Presidente della Repubblica del maggio 1995, con il conseguente annullamento di tale provvedimento;

lo scioglimento del consiglio comunale era stato disposto per le dimissioni presentate il 27 aprile 1995 da sedici consiglieri comunali su trenta, motivo ritenuto non valido dal Tar della Liguria;

in data 3 dicembre 1995, al secondo turno di votazioni, è stato eletto alla carica di sindaco di Sanremo Lino Bottini e la sentenza del Tar non esprime alcuna valutazione sulla validità di tale risultato elettorale —:

quali valutazioni esprima, rispetto alla situazione venutasi a creare e quali iniziative intenda assumere anche per assicurare il pieno rispetto della volontà popolare, così come manifestatasi nella elezione diretta del sindaco del 1995. (3-00285)

(8 ottobre 1996).

**COMUNICAZIONI**

---

**Missioni valedoli nella seduta pomeridiana del 16 ottobre 1996.**

Bampo, Berlinguer, Burlando, Calzolaio, Dini, Fantozzi, Fassino, Finocchiaro Fidelbo, Fronzuti, Maccanico, Mattioli, Pennacchi, Prodi, Ruberti, Sales, Soriero, Turco, Visco, Vita, Widmann.

**Annunzio di una proposta di modificazione al regolamento.**

In data 16 ottobre 1996 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di modificazione al regolamento d'iniziativa dei deputati:

SORO ed altri: « Articolo 92: esame di progetti di legge nelle Commissioni in sede legislativa » (doc. II, n. 13).

Sarà stampata, distribuita e trasmessa alla Giunta per il regolamento.

**Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

*alla I Commissione (Affari costituzionali):*

TERESIO DELFINO ed altri: « Norme per consentire l'esercizio del diritto di voto ai cittadini italiani residenti all'estero » (981) *Parere della III Commissione;*

*alla II Commissione (Giustizia):*

MAIOLO: « Modifiche al codice di procedura penale in materia di competenza territoriale del pubblico ministero » (1991) *Parere della I Commissione;*

MAIOLO: « Introduzione dell'articolo 195-bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in materia di temporaneità degli incarichi direttivi in magistratura » (1993) *Parere della I Commissione;*

MAIOLO ed altri: « Divieto di pubblicazione e diffusione dell'immagine e del nome dei magistrati impegnati in procedimenti penali » (1994) *Parere delle Commissioni I e VII;*

*alla III Commissione (Esteri):*

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica di Albania e il Governo della Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, fatta a Tirana il 12 dicembre 1994 » (2070) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI, IX, X e XI;*

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 9 aprile 1996 » (2234) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI, VII, X e XI;*

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa al regime doganale dei *containers* utilizzati nel trasporto internazionale nel quadro di un *pool*, fatta a Ginevra il 21 gennaio 1994 » (2235) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI e IX;*

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo delle Barbados sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Bridgetown il 25 ottobre 1995 » (2270) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI, X;*

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo *status* delle missioni e rappresentanze di Stati terzi presso l'organizzazione del Trattato Nord Atlantico, fatto a Bruxelles il 14 settembre 1994 » (2271) *Parere delle Commissioni I e IV;*

« Ratifica ed esecuzione del sesto protocollo addizionale all'Accordo generale sui privilegi e immunità del Consiglio d'Europa, fatto a Strasburgo il 5 marzo 1996 » (2272) *Parere delle Commissioni I e II;*

*alla VI Commissione (Finanze):*

SCALIA: « Modifica all'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in materia di estensione delle categorie abilitate ad apporre il visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali » (317) *Parere delle Commissioni I e II;*

*alla VII Commissione (Cultura):*

SCALIA ed altri: « Norme per la promozione dell'attività espressiva degli artisti di strada » (311) *Parere della I Commissione;*

PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA: « Modifica alla legge 14 agosto 1967, n. 800, concernente il nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali » (1762) *Parere delle Commissioni I e V;*

*alla VIII Commissione (Ambiente):*

SCALIA: « Norme per la riduzione, il recupero ed il riciclaggio di talune categorie di rifiuti » (287) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), IX, X e XIII;*

SCALIA ed altri: « Norme in materia di limitazioni territoriali per il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani » (288) *Parere delle Commissioni I, II, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), IX e XII;*

LENTI ed altri: « Norme per il recupero ad uso abitativo di immobili di proprietà pubblica e privata attraverso cooperative di autorecupero » (718) *Parere delle Commissioni I, V e XI;*

*alla X Commissione (Attività produttive):*

MARTINAT: « Norme in materia di caratteristiche ottimali dei combustibili convenzionali per la riduzione delle emissioni nell'atmosfera » (746) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, limitatamente alle disposizioni in materia di sanzioni), VIII e XIII;*

*alla XI Commissione (Lavoro):*

FRATTINI: « Norme in materia di assunzione obbligatoria degli invalidi civili » (2221) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, limitatamente alle disposizioni in materia di sanzioni), V e XII;*

*alla XII Commissione (Affari sociali):*

SCALIA ed altri: « Norme concernenti la cremazione delle salme » (307) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), III, V, VI e VIII;*

SCALIA ed altri: « Norme concernenti l'educazione e l'informazione sui danni del fumo, il divieto di fumare in determinati locali e la pubblicità dei prodotti da fumo » (319) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del*

regolamento, limitatamente alle disposizioni in materia di sanzioni), V VII IX, X e XI;

*alla XIII Commissione (Agricoltura):*

NARDONE ed altri: « Costituzione del consorzio nazionale per la salvaguardia della biodiversità animale e vegetale » (511) *Parere delle Commissioni I, II, III, V, VII, VIII, XI e XII;*

*alle Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali):*

CORLEONE ed altri: « Norme per la legalizzazione dei derivati della *cannabis indica* » (128) *Parere delle Commissioni I, III, VII, X e XIII;*

*alla Commissione speciale per la prevenzione della corruzione:*

MAMMOLA ed altri: « Norme per l'accertamento della situazione patrimoniale degli amministratori pubblici, dei membri del Governo, del Parlamento e dei consigli e delle giunte regionali, provinciali e comunali » (244);

BONITO ed altri: « Norme per il sequestro e la confisca dei beni nei confronti dei condannati per corruzione e concussione » (1214).

### **Assegnazione di proposte d'inchiesta parlamentare a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, le seguenti proposte d'inchiesta parlamentare sono deferite alle sottoindicate Commissioni permanenti, in sede referente:

*alla II Commissione (Giustizia):*

VITALI ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli istituti penitenziari » (doc. XXII, n. 14) *Parere delle Commissioni I e V;*

*alla X Commissione (Attività produttive):*

CALDEROLI ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul gruppo Società italiana resine » (doc. XXII, n. 9) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI e XI.*

### **Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.